

TAR Ancona, sez. I, 31 gennaio 2007, n. 22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8 del 1996, proposto da:
E. A. e S. S., rappresentati e difesi dall'avv. Margherita Albani, preso la quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, al corso Garibaldi, 111;

contro

- l'AZIENDA di PROMOZIONE TURISTICA di MACERATA, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Netti, domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. in Ancona, alla piazza Cavour, 29;
- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Netti, con domicilio eletto presso l'avv. Fernando Piazzolla, in Ancona, al corso Garibaldi, 124;

per l'annullamento

- della delibera n. 40 del 2.8.1994, adottata dal Comitato Esecutivo dell'Azienda di promozione turistica di Macerata, con cui è stata disposta la revoca del beneficio economico in precedenza riconosciuto in favore dei dipendenti ricorrenti a titolo di progressione stipendiale per l'avvenuta valorizzazione del periodo di servizio militare di leva dai medesimi svolto, ai sensi dell'art.20 della

legge 24 dicembre 1986, n. 958, con il contestuale riassorbimento di quanto illegittimamente corrisposto a tale titolo con i futuri miglioramenti retributivi dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Promozione Turistica di Macerata e della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/11/2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorso in epigrafe, notificato il 29.12.1995, depositato il 5.1.1996, è rivolto all'annullamento del provvedimento deliberativo n. 40 del 1994, con cui il Comitato esecutivo dell'Azienda di Promozione Turistica di Macerata ha disposto la revoca del beneficio retributivo in precedenza riconosciuto ai ricorrenti dipendenti dell'Ente, in applicazione dell'art.20 della legge n. 958 del 1986 che prevedeva la valutazione del servizio militare di leva ai fini dell'inquadramento economico dei dipendenti pubblici.

La riconsiderazione delle proprie precedenti determinazioni, da parte dell'Ente intimato, ha trovato giustificazione in istruzioni all'uopo impartite dal Ministero del Tesoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con riferimento a quanto previsto dall'art.7 della legge 30 dicembre 1991, n.412, hanno ribadito che il servizio militare valutabile ai fini del citato art.20 della legge n.958 del 1986, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nonché quello prestato successivamente.

Il che escludeva la valorizzazione, ai fini della progressione economica, del servizio militare prestato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione normativa di favore e, quindi, anche

quello fatto valere dai ricorrenti, in quanto svolto prima della operatività della legge suddetta, che, come tale, non poteva essere valorizzato ai fini della loro progressione economica come invece erroneamente statuito in precedenza dall'Ente datore di lavoro il quale con il provvedimento deliberativo oggetto di gravame si è fatto carico di revocare il relativo beneficio economico per ripristinare la legalità violata.

Con il ricorso vengono dedotte censure di eccesso di potere sotto i diversi profili della insufficienza ed incongruità della motivazione, a causa del mancato preventivo annullamento delle presupposte delibere che avevano in precedenza riconosciuto il beneficio economico oggetto di revoca.

Nel provvedimento impugnato, secondo il difensore dei deducenti, manca inoltre qualsiasi esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la riconsiderazione del proprio operato da parte dell'Amministrazione intimata la quale non ha fornito alcuna giustificazione, neppure per quanto riguarda il disposto recupero delle somme già introitate dai ricorrenti i quali in perfetta buona fede avevano fatto affidamento sulla legittimità delle somme erogate a titolo di valorizzazione del servizio militare di leva dai medesimi prestato ai fini della loro progressione economica.

Viene contestata anche la modalità di recupero delle maggiori somme asserite corrisposte illegittimamente ai ricorrenti, a causa della loro mancata rateizzazione nel tempo.

Con il ricorso è stata anche proposta un'autonoma azione di accertamento del diritto dei deducenti a non essere assoggettati all'obbligo di restituzione delle maggiori retribuzioni percepite in assoluta buona fede, senza avere contribuito in alcun modo a determinare l'errore in cui è incorso l'Ente intimato.

In data 27.1.1997, si è costituita in giudizio l'Azienda di Promozione Turistica di Macerata il cui difensore ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'impugnativa a fronte della ritenuta tardività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, rispetto alla data di avvenuta adozione del provvedimento impugnato.

Per quanto riguarda il merito dei profili di doglianza prospettati con il gravame, il difensore dell'Amministrazione ne ha genericamente sostenuto la infondatezza.

Anche la Regione Marche ritualmente evocata in causa, si è costituita in giudizio in data 24.2.2000, svolgendo argomenti difensivi identici a quelli prospettati dall'Azienda di Promozione Turistica resistente.

Con successiva memoria depositata il 10.11.2006, il difensore dei ricorrenti ha diffusamente ribadito i propri assunti invalidatori, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1) Va in primo luogo disattesa la pregiudiziale eccezione di irricevibilità del gravame opposta dall'Amministrazione resistente, in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova in ordine alla data di asserita avvenuta piena conoscenza della delibera impugnata da parte dei ricorrenti.

Infatti, l'atto deliberativo oggetto di gravame, in quanto recante disposizioni destinate ad incidere negativamente sulla sfera giuridica dei suddetti ricorrenti, doveva essere portato direttamente a conoscenza degli medesimi, per cui in mancanza di prova documentale in ordine a tale adempimento notiziale, il gravame deve essere considerato tempestivo, dal momento che le Amministrazioni resistenti non hanno neppure dimostrato che, a prescindere dalla formale comunicazione del provvedimento impugnato ai diretti interessati, gli stessi fossero, in altra data, comunque a conoscenza almeno del contenuto dispositivo delle delibere impuginate.

2) Passando a questo punto all'esame del merito, il ricorso deve essere valutato infondato.

In sostanza, le parti attrici fanno dipendere la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato avente ad oggetto il recupero di somme asserite indebitamente erogate e percepite dai dipendenti pubblici ricorrenti, dal mancato formale annullamento della presupposta deliberazione con la quale era stato concesso il beneficio economico successivamente disconosciuto, nonché dal mancato apprezzamento dell'affidamento ingenerato nei ricorrenti dal precedente comportamento dell'Ente datore di lavoro che costituiva un sicuro motivo ostativo alla restituzione delle retribuzioni corrisposte in eccedenza a quanto dovuto.

Tali assunti invalidatori non possono esser condivisi.

Giova in primo luogo considerare in punto di fatto che, a ben vedere, i ricorrenti non contestano la circostanza della impossibilità di valutare, ai fini della loro progressione economica, il servizio militare di leva dai medesimi prestato prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n.958, e, di conseguenza, ammettono pacificamente che le maggiorazioni retributive corrisposte in loro favore in passato a tale titolo, costituivano prestazioni economiche non dovute e, quindi, indebite.

Ciò posto, va tuttavia rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il recupero di emolumenti indebitamente erogati ai dipendenti pubblici costituisce un atto dovuto e, pertanto, l'Amministrazione datrice di lavoro non è tenuta a fornire una specifica motivazione sulle ragioni che l'hanno indotta a pretendere la restituzione di retribuzioni indebitamente corrisposte e, quindi, non dovute, essendo sufficiente al riguardo che vengano indicati in motivi per i quali il percipiente non aveva diritto alla riscossione delle somme al medesimo corrisposte (Cons. St., Sez. IV, 22 ottobre 2001, n.5540; Sez.V, 27 marzo 2000, n.1767; 8 settembre 2003, n.5025; Sez. VI, 5 agosto 2004, n.5445; TAR Sardegna, Sez. I, 16 marzo 2004, n.388).

Pertanto, alla luce di principi sopra-ricchiamati, se si considera che l'atto di recupero di emolumenti erogati illegittimamente ai pubblici dipendenti, in quanto atto vincolato, secondo la giurisprudenza, non deve essere neppure preceduto dall'avviso di avvio del procedimento (Cons. St., Sez.VI, 24 giugno 2004, n.4053; TAR Basilicata, 31 maggio 2004, n.420) poiché privo di valenza provvedimento, ne deriva che per la sua adozione non si impone necessariamente la formale caducazione delle presupposte determinazioni amministrative che avevano consentito la erogazione delle somme successivamente ritenute non dovute.

Infatti, l'accertamento della non spettanza delle retribuzioni in precedenza illegalmente corrisposte che precede la decisione di far luogo al loro recupero, implica di per sé il riconoscimento della illegittimità del precedente operato amministrativo, determinando, quindi, l'automatica implicita caducazione dei precedenti provvedimenti in esecuzione dei quali il pagamento dell'indebito era stato disposto, senza la necessità di far luogo ad una distinta invalidazione formale degli atti presupposti che avevano giustificato la erogazione dei benefici economici disconosciuti successivamente, poiché la decisione di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo, implica "in re ipsa" l'annullamento in via di autotutela di tali atti presupposti.

Da quanto precisato deriva quindi che, nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti, attesa la riferita doverosità del recupero, ai sensi di quanto previsto dall'art.2033 del Cod. Civ., che costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ed oggetto di ripetizione.

Per cui, l'eventuale affidamento ingenerato nel percipiente circa la regolarità dei pagamenti di somme successivamente ritenute indebitamente corrisposte, non impedisce il recupero delle stesse, ma importa soltanto il diritto di non corrispondere interessi sulle somme oggetto di recupero ex art. 2033 del Cod. Civ. ed implica per l'Amministrazione l'onere di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposto in modo da non pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore.

Per quanto riguarda la vicenda di cui è causa, ritiene il Collegio che l'Ente intimato si sia attenuto al rispetto di tale regola di comportamento, dal momento che ha deciso di recuperare le somme in precedenza indebitamente corrisposte ai ricorrenti con il parziale riassorbimento dei miglioramenti economici spettanti ai medesimi per effetto del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, in modo da evitare una consistente riduzione del loro trattamento stipendiale mensile in godimento.

Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va dunque respinto.

La particolarità della vicenda oggetto del presente giudizio induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.